

64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi soles riportate (queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva);
 - b) le calzature di materie tessili, senza soles esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);
 - c) le calzature usate della voce 6309;
 - d) gli oggetti di amianto (voce 6812);
 - e) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);
 - f) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi e altri oggetti di protezione per la pratica degli sport (capitolo 95).
2. Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti di ornamento e di passamaneria, che sono classificati secondo la specie, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).
3. Ai sensi di questo capitolo:
 - a) i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle operazioni per l'ottenimento di detto strato esterno;
 - b) l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti delle voci 4107 e 4112 a 4114.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:
 - a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento, senza tenere conto degli accessori o dei rinforzi, come bordure, proteggi-caviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;
 - b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tenere conto degli accessori o dei rinforzi, come punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori simili.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle voci 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 e 6404.11 per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:
 - a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori analoghi;
 - b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.